
Cos'è il Registro F-GAS

Il [Registro nazionale F-Gas](#) rende accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative alle persone e alle imprese certificate per operare con i gas fluorurati. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i [certificati e le attestazioni](#) che comprovano competenze e conoscenze in materia. È istituita anche una [Banca dati](#) per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature, nonché delle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature.

Chi deve iscriversi

Persone fisiche che hanno l'obbligo di certificazione e svolgono attività di:

- Controllo, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, apparecchiature di protezione antincendio che contengono F-Gas;
- Installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento e recupero su commutatori elettrici contenenti F-Gas;
- Recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature fisse che li contengono;
- Controllo, recupero, installazione, riparazione, manutenzione o assistenza, smantellamento delle perdite di apparecchiature contenenti quantità maggiori o uguali a 5 t CO₂ eq di F-Gas (quantità maggiori o uguali a 10 t CO₂ eq di F-Gas se ermeticamente sigillate ed etichettate come tali) su celle frigorifero di veicoli leggeri refrigerati, container intermodali, compresi i *reefer*, vagoni ferroviari;
- Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, controllo dei sistemi dei rilevamenti delle perdite su apparecchiature a ciclo *Rankine* a fluido organico contenenti F-Gas.

Imprese che hanno l'obbligo di certificazione e svolgono le seguenti attività:

- Installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti F-Gas, apparecchiature di protezione antincendio contenenti F-Gas;
- Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento su celle frigorifero di veicoli leggeri refrigerati, container intermodali, compresi i *reefer*, vagoni ferroviari;
- Installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento, controllo dei sistemi dei rilevamenti delle perdite su apparecchiature a ciclo *Rankine* a fluido organico contenenti F-

Persone che hanno l'obbligo di attestazione e svolgono le seguenti attività:

- Recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- Recupero di F-Gas su celle frigorifero di veicoli leggeri refrigerati, container intermodali, compresi i *reefer*, vagoni ferroviari;
- Controllo, recupero, installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento su apparecchiature mobili di condizionamento d'aria e pompe di calore su veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali, treni, metropolitane, tram, aeromobili.

Imprese che svolgono attività di:

- Installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e disattivazione di commutatori elettrici contenenti F-Gas o di recupero di F-Gas da dette apparecchiature;
- Recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature fisse che li contengono;
- Recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- Installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti F-Gas;
- Controllo dei sistemi di rilevamento delle perdite dalle apparecchiature a ciclo *Rankine* a fluido organico.

Esenzioni

- Persone fisiche che svolgono operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse, qualificate o approvate in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente.
- Persone fisiche addette al recupero di F-Gas dalle apparecchiature, di cui al D.lgs. n. 49 del 2014, la cui carica F-Gas è inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO₂ equivalente negli impianti autorizzati, in conformità all'articolo 20 dello stesso Decreto, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato I al Regolamento (UE) 2015/2067.

Deroga

Due anni di deroga dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono F-Gas a condizione che:

-
- Siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività rilevante;
 - Svolgano l'attività in questione sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato per tale attività e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

Un anno di deroga dall'obbligo di certificazione per le persone che svolgono attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono F-Gas, di recupero di F-Gas dai commutatori ad alta tensione, di recupero di solventi a base di F-Gas dalle apparecchiature che li contengono, a condizione che:

- Siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l'attività in questione;
- Svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

Un anno di deroga dall'obbligo di attestazione per le persone che svolgono attività di recupero di F-Gas dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, a condizione che:

- Siano iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione;
- Svolgano l'attività sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

Nota bene

Le persone fisiche interessate presentano per via telematica apposita domanda. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva con la quale il richiedente attesta, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del requisito necessario per poter usufruire della pertinente deroga temporanea.

Come iscriversi

Le persone e le imprese devono iscriversi esclusivamente per via telematica prima di iniziare l'attività al sito [Registro F-GAS](#).

Importi dovuti

Diritti di segreteria	13,00 euro per le persone/ 15,00 euro per le persone che richiedono il riconoscimento del certificato all'estero. 21,00 euro per le aziende/ 25,00 euro per le aziende che richiedono il riconoscimento del
------------------------------	--

	<p>certificato all'estero.</p> <p>Pagamento tramite:</p> <p>PagoPA</p> <p>Telemaco Pay</p> <p>Carta di Credito</p>
Imposta di bollo	<p>16,00 euro</p> <p>Pagamento tramite:</p> <p>PagoPA</p> <p>Telemaco Pay</p> <p>Carta di Credito</p>

Variazione

Le variazioni all'iscrizione avvengono per via telematica con modalità analoghe a quelle dell'iscrizione. L'imposta dovuta per persone e imprese è pari a 9,00 euro di diritto di segreteria e 16,00 euro di imposta di bollo da versare secondo le modalità indicate per l'iscrizione.

Sanzioni

È possibile trovare informazioni sulle sanzioni sul sito [EcoCamere Registro F-GAS](#).

Assistenza e informazioni

Per maggiori informazioni sulle modalità di compilazione, sui soggetti obbligati e risposte ai quesiti più frequenti consultare il sito [EcoCamere Registro F-GAS](#).

Allegati

File

[D.Lgs . n. 163 del 2019.pdf](#)

File

[DPR n.146 del 2018.pdf](#)

File

[Regolamento UE n. 517 del 2014.pdf](#)

File

[Regolamento UE N. 573 del 2024.pdf](#)

Ultima modifica

Lun, 07/07/2025 - 16:51

